

## **Allegato 5)**

### **Contratto d'Appalto**

Tra le parti:

Consorzio Brescia Mercati spa, Consorzio Brescia Mercati spa, Registro Imprese, Codice Fiscale e Partita IVA 02857260174, R.E.A. n. BS – 298708, Capitale sociale € 327.914,00 i.v., con sede in Brescia, Piazza Loggia 1, nella persona del Presidente del Consiglio d'Amministrazione e legale rappresentante pro tempore....., di seguito anche "Committente"

e

..... di seguito "Appaltatore"

Premesso che:

- il Consorzio Brescia Mercati, in forza di atto a rogito notaio A. Rotondo di Brescia n. 55451/877 di rep. In data 11 giugno 1988, ha in concessione dal Comune di Brescia il complesso denominato Mercato Agroalimentare di Brescia in via Orzinuovi a Brescia, concessione che scadrà il prossimo 31 dicembre 2017, salvo rinnovo da parte del Comune.

- il Consorzio Brescia Mercati in data ..... ha pubblicato bando di gara (CIG 6741249EA5) per l'appalto relativo ai servizi di operazioni di movimentazione merci (carico, scarico, trasporto, picking), pulizie palazzina direzionale e servizi igienici interni al mercato, pulizie aree coperte e scoperte, manutenzione e cura del verde interno ed immediatamente circostante al Mercato Agroalimentare di via Orzinuovi da affidarsi mediante procedura aperta e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 3 del d. lgs 18 aprile 2016, n. 50.

- la gara è stata vinta da .....

Quanto sopra premesso e ritenuto parte integrante della presente scrittura, tra le parti si conviene e stipula quanto segue:

#### **Art. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO**

**1.1** Costituiscono oggetto del contratto d'appalto, da svolgersi con propria organizzazione di mezzi e gestione a proprio rischio, le operazioni descritte nel Capitolato tecnico d'onere (detto Capitolato speciale è composto da due allegati tecnici, inoltre si dovrà far riferimento anche del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze – DUVRI - redatto ai sensi dell'art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008), da eseguirsi con propri mezzi, personale e adeguata organizzazione tecnico amministrativa di cui l'appaltatore è responsabile.

**1.2** L'appaltatore svolge le attività di cui al presente contratto nelle aree comuni del Mercato, identificate nei capitolati tecnici e comunque secondo quanto pattuito con il Consorzio Brescia Mercati.

#### **ART. 2**

**2.1** L'appalto verrà svolto presso il Mercato Agroalimentare di Brescia, attualmente collocato in Via Orzinuovi a Brescia.

Il Mercato è regolamentato da leggi nazionali, regionali e comunali nonché da regolamento comunale del mercato; la viabilità all'interno del mercato sottostà alle norme del Codice della Strada ed è regolata da ordinanze emesse dal comune di Brescia.

Resta inteso che, in corso di contratto, l'Ente Gestore potrà emanare determinazioni e/o ordinanze relative alla gestione del comparto mercatale (a titolo esemplificativo e non esaustivo: modifica orari di apertura delle porte; modifiche strutturali; modifica orari contrattazioni, ecc..) che l'appaltatore del servizio sarà tenuto a rispettare adeguando la propria attività.

**2.2** Il personale dell'appaltatore sarà sottoposto al solo potere organizzativo, gerarchico e disciplinare di quest'ultimo; in loco sarà sempre presente un capo squadra responsabile dipendente dell'appaltatore che coordinerà in via autonoma ed esclusiva l'attività lavorativa dei dipendenti dell'appaltatore, nonché i rapporti con la direzione e comunque il responsabile della logistica del committente.

Il personale dell'appaltatore non potrà circolare se non espressamente autorizzato e per specifiche ragioni, nelle aree diverse da quelle di svolgimento del lavoro; detto personale dovrà indossare una uniforme che lo identifichi, come appartenente all'appaltatore (a titolo esemplificativo non esaustivo, con indicazione del nome della ditta ecc.). Altresì dovrà indossare i dispositivi di protezione individuale, specifici per le attività svolte ed essere identificabile con l'esposizione di tessere nominali di riconoscimento.

L'appaltatore comunicherà al Committente all'inizio di ogni mese il nominativo del caposquadra responsabile;

Sarà fatto divieto assoluto al personale dell'appaltatore, di utilizzare anche per breve tempo mezzi di proprietà del committente, salvo espressa autorizzazione;

L'appaltatore dovrà alla fine di ogni mese, idoneamente comprovare il regolare pagamento dei contributi e premi dovuti alle gestioni previdenziali ed antinfortunistiche obbligatorie per legge, in relazione agli addetti all'esecuzione del presente appalto.

La gestione, la responsabilità per le misure di sicurezza, l'organizzazione, il rispetto dell'orario di lavoro, la sottoposizione alle direttive ed al potere disciplinare, le modalità di svolgimento ed il relativo controllo delle attività di carico e scarico, trasporto e di tutte quelle oggetto dell'appalto faranno carico esclusivamente all'appaltatore che le eseguirà attraverso il caposquadra responsabile addetto ai detti compiti, il quale sarà in contatto con la Direzione di Brescia Mercati.

Gli obblighi previdenziali ed assicurativi ed ogni incombente riguardante la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, la sicurezza, l'igiene sul lavoro e la salute dei lavoratori farà esclusivo carico all'appaltatore con esonero da ogni responsabilità al riguardo del committente

E' vietato al personale dell'Appaltatore:

- a. l'accesso alle cabine elettriche ed alle centrali termiche o comunque ove sia vietato l'accesso ai non addetti ai lavori;
- b. sostituirsi o collaborare con dipendenti del Consorzio Brescia Mercati S.p.A. nell'espletamento di compiti o servizi assegnati a questi ultimi salvo specifiche diverse indicazioni concordate preventivamente attraverso il proprio Responsabile di servizio;
- c. abbandonare il posto assegnato di servizio senza il regolare cambio ove previsto o comunque senza motivo.
- d. effettuare acquisti presso gli stands e i padiglioni espositivi durante il turno di lavoro, oppure anche in orari diversi dal proprio turno di lavoro indossando la divisa lavorativa;
- e. accettare regali o vantaggi dagli operatori di Mercato.
- f. Eseguire lavori commissionati direttamente dai concessionari.

### **ART. 3 ATTREZZATURE E STRUMENTI DI LAVORO**

3.1 L'appaltatore è tenuto a disporre di strumenti e attrezzature necessarie a garantire lo svolgimento del servizio a regola d'arte, come meglio specificato nei capitolati tecnici, con a proprio carico gli oneri e le spese correlate alla manutenzione e al corretto funzionamento.

3.2 Gli strumenti di lavoro e le attrezzature necessarie specificamente riferiti al carico e scarico, nonché alla movimentazione interna delle merci dovranno essere alimentati elettricamente al fine di salvaguardare la salute dei lavoratori e la salubrità dei prodotti agroalimentari commercializzati, ad eccezione di specifiche necessità concordate con il committente all'uopo autorizzate.

3.3 L'appaltatore è tenuto a consegnare a Consorzio Brescia Mercati copia dei libretti di immatricolazione dei propri veicoli, copia delle autorizzazioni alla circolazione nel rispetto delle norme relative alla circolazione saltuaria di detti veicoli all'interno dell'area mercatale (suolo pubblico) rilasciate dagli enti preposti ai sensi del codice della strada e delle regolamentazioni in vigore e a comunicare le eventuali variazioni qualora sopraggiungano in corso di rapporto.

3.4 Tutte le attrezzature e gli strumenti di lavoro dovranno esporre un contrassegno dell'appaltatore.

### **ART. 4 - DURATA DEL SERVIZIO E OPZIONE DI PROROGA**

4.1 La durata del presente contratto e del servizio è di trentasei mesi decorrenti dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale verrà sottoscritto il presente contratto.

4.2 Il Committente può recedere in qualsiasi momento dall'appalto, in relazione alle esigenze aziendali e del Mercato, dandone comunicazione scritta con un preavviso di almeno novanta giorni e senza corresponsione di alcuna delle indennità di cui all'art. 1671 c.c..

4.3 L'appaltatore si dichiara edotto circa la circostanza che la concessione del mercato agroalimentare nel quale dovrà svolgersi l'appalto in capo al Committente da parte del Comune di Brescia scadrà il 31 dicembre 2017 e che è quindi possibile che tale concessione non venga rinnovata, determinandosi in tale ultima ipotesi la risoluzione anticipata del presente contratto senza alcuna corresponsione di indennità o risarcimento di sorta da parte del Committente, salvo il pagamento delle prestazioni eseguite.

4.4 Ai sensi dell'art. 106, comma 11 D.lgs. 50/2016 la stazione appaltante ha la facoltà di concedere una proroga di durata, alla scadenza della durata del contratto, per coprire il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per la individuazione di un nuovo contraente.

#### **ART. 5 – SUBAPPALTO E CLAUSOLA SOCIALE**

5.1 L'Appaltatore potrà subappaltare come previsto dal disciplinare di gara.

5.2 Per garantire l'espletamento del servizio in appalto, l'aggiudicatario si impegna ad assorbire, prioritariamente, se disponibile, il personale già adibito a tale scopo dal precedente concessionario, mantenendo l'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro logistica, trasporto merci e spedizione.

#### **ART. 6 - COMPENSI E MODALITA' DI PAGAMENTO.**

6.1 I compensi spettanti all'Appaltatore saranno liquidati a sessanta giorni data fattura fine mese, mediante bonifico bancario.

6.2 La ditta appaltatrice assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010. Il mancato utilizzo del bonifico bancario ovvero di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determinerà la risoluzione di diritto del presente contratto.

6.3 L'importo mensile dei compensi verrà determinato, per quanto riguarda le prestazioni di cui al Capitolato tecnico d'oneri parte prima (A1-F), dividendo per trentasei il prezzo di aggiudicazione relativo alle prestazioni di cui al Capitolato tecnico d'oneri parte prima (A1-F). Per quanto riguarda invece le prestazioni di cui al Capitolato tecnico d'oneri parte seconda (Mov1-Mov7) l'importo mensile verrà determinato sulla base del lavoro effettivamente svolto, come calcolato secondo quanto stabilito nel Capitolato tecnico d'oneri parte seconda (Mov1-Mov7), applicando le tariffe ribassate di cui all'aggiudicazione per ogni singola voce (da Mov1a Mov7). Le parti sono pertanto consapevoli della circostanza che, con riferimento alle prestazioni di cui al Capitolato tecnico d'oneri parte seconda (Mov1-Mov7), l'importo complessivo stimato di cui ai documenti di gara e pertanto il ribasso su tale importo di cui all'aggiudicazione è un valore puramente indicativo, che non verrà applicato per il pagamento dei corrispettivi, dovendosi invece applicare il criterio delle operazioni effettivamente svolte, da pagarsi secondo le tariffe ribassate come aggiudicate, operazioni che potranno variare in aumento o diminuzione a seconda del mese e delle prestazioni richieste dal Committente. Per tale motivo in occasione dello scioglimento del contratto, l'Appaltatore non avrà diritto a conguagli di sorta, ma solo alla liquidazione delle prestazioni effettuate nel mese nel quale avverrà lo scioglimento del contratto.

6.3.1. I corrispettivi dovuti sono onnicomprensivi di tutti gli oneri, condizioni e spese relativi alle prestazioni oggetto del presente appalto, effettuate a regola d'arte e nel pieno rispetto delle prestazioni contrattuali, e non potranno subire variazioni per tutta la durata del contratto, salvo quanto previsto dai capitolati d'appalto.

## **ART. 7 – COMMISSIONE DI CONTROLLO, INADEMPIMENTI E PENALITÀ**

7.1 Il Committente potrà procedere, con personale proprio oppure anche per mezzo di una Commissione paritetica formata da due membri designati dal Consorzio, due membri designati dall'Appaltatore e due membri designati dagli operatori del Mercato ed in ogni momento, al controllo della regolare esecuzione del servizio e della qualità dello stesso e sulle attrezzature e sul personale dell'appaltatore.

7.2 Per ogni inadempienza accertata, anche per mezzo della Commissione di cui al precedente punto, fermo restando l'obbligo da parte dell'Appaltatore di eseguire la prestazione, il Committente applicherà le seguenti penali contrattuali, che in ogni caso non potranno superare un ammontare pari al 10% dell'importo contrattuale, fermo restando il risarcimento del maggior danno:

- assenza di personale : Euro 1.000,00 per ogni unità assente (Euro mille/00);
- inadempimento alle disposizioni impartite e/o alle consegne scritte Consorzio Brescia Mercati S.p.A. tramite il Direttore di Mercato: Euro 1.000,00 (Euro mille/00);
- comportamento scorretto del personale dell'Appaltatore con i dipendenti del Consorzio Brescia Mercati S.p.A. e/o con i terzi: Euro 2.000,00 (Euro duemila/00);
- utilizzo di divisa non regolamentare e/o in disordine da parte del personale adibito: Euro 300,00 (Euro trecento/00);
- mancata osservanza delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: Euro 3.000,00 (euro tremila/00);
- altre inosservanze degli obblighi di cui alle disposizioni speciali del presente capitolato: Euro 1.000,00 (euro mille/00);

7.3 Le penalità saranno applicabili altresì qualora, in conseguenza di astensione dal lavoro degli addetti, l'Impresa appaltatrice non assicuri tempestivamente con altro personale la continuità e la regolarità del servizio.

7.4 Il Committente segnalerà gli inadempimenti o le irregolarità riscontrate per iscritto, anche tramite posta elettronica certificata o via fax.

7.5 L'Appaltatore potrà, entro il termine di 7 (sette) giorni dal ricevimento della contestazione scritta, addurre eventuali giustificazioni o diverse interpretazioni circa i fatti contestati.

7.6 Il Committente potrà in ogni caso eseguire d'ufficio, direttamente o affidandosi ad altra impresa e a spese del Appaltatore, quanto necessario a ripristinare il regolare andamento del servizio qualora l'Appaltatore, specificamente diffidato, non ottemperi agli obblighi assunti, ferma restando l'applicazione delle relative penali.

## **ART. 8 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.**

8.1 Il presente contratto potrà essere risolto dal Committente quando l'Appaltatore:

- a) di fatto abbandoni il servizio senza giustificato motivo;
- b) incorra in gravi inadempienze agli obblighi assunti o in grave e provata indegnità;
- c) incorra in frequenti inadempienze contrattuali;
- d) incorra in penali di ammontare complessivo superiore al 10% dell'importo annuale dell'appalto.

La risoluzione verrà comunicata per iscritto all'appaltatore, di regola previa diffida scritta ad adempiere non inferiore a cinque giorni.

La diffida non è necessaria qualora emerga l'incapacità dell'Appaltatore a proseguire utilmente la conduzione del servizio, tenuto conto della natura e delicatezza della prestazione.

8.2 Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del

c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.

8.3 Il Committente si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'appaltatore o dei componenti la sua compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p..

## **ART. 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI. CODICE ETICO.**

9.1 L'appaltatore garantisce la propria idoneità tecnico professionale con riferimento ai lavori da eseguire; si obbliga a recepire le informazioni fornite dal Consorzio Brescia Mercati in merito ai rischi presenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare i suoi operatori e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate, a cooperare e a coordinarsi col Consorzio Brescia Mercati per l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione e degli interventi necessari al fine di prevenire i rischi sul lavoro a cui sono esposti i soggetti coinvolti, anche indirettamente, nell'esecuzione dei servizi da eseguire in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Nel caso in cui l'appalto comporti l'installazione o l'uso di prodotti di fabbricazione terza, l'appaltatore si obbliga ad attenersi alle istruzioni fornite dai fabbricanti dei prodotti da installare o usare, con particolare riferimento alle misure e agli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

9.2 L'Appaltatore si impegna all'osservanza di tutte le Leggi, Decreti e Regolamenti di carattere normale e/o eccezionale vigenti o emanati anche in corso dell'appalto da Autorità competenti e relativi sia a questioni tecniche, sia a questioni amministrative, assicurative, sociali, fiscali ecc.

Nell'esecuzione del servizio che forma oggetto del presente contratto, la ditta si obbliga a rispettare puntualmente tutte le norme in materia di prevenzione infortuni e di igiene e sicurezza sul lavoro

L'Appaltatore si obbliga altresì ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei servizi costituenti l'oggetto dell'appalto, e se cooperativa anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle stabilite dai contratti e accordi stipulati a livello nazionale e/o regionale che disciplinano i rapporti di lavoro di categoria.

Sono inoltre a totale carico della stessa gli obblighi e gli oneri dettati dalla normativa vigente in materia di assicurazioni antinfortunistiche, assistenziali, previdenziali.

9.3 Il presente rapporto contrattuale è improntato al rispetto delle norme giuridiche, nonché alla regola generale della buona fede ed ai suoi corollari costituiti dai principi di integrità, trasparenza, legalità, prudenza, lealtà, correttezza e probità. Nell'ambito di detto rapporto contrattuale, la controparte contrattuale del Consorzio Brescia Mercati dichiara di aver preso visione, di conoscere ed accettare il Codice Etico adottato dal Consorzio Brescia Mercati S.p.A. ai sensi del D. Lgs. 231 del 2001 - "Codice" disponibile sul sito internet [www.bresciamercati.com](http://www.bresciamercati.com) e costituente parte integrante del presente contratto, quale specificazione dei principi sopra richiamati - e si impegna, in relazione all'esecuzione del presente rapporto contrattuale, a rispettare scrupolosamente i principi etici di comportamento e le regole di condotta contenute nel "Codice" riconoscendo le responsabilità connesse alla violazione di tali regole.

La controparte contrattuale del Consorzio Brescia Mercati si impegna altresì a segnalare prontamente all'Organismo di Vigilanza del Consorzio Brescia Mercati S.p.A. eventuali violazioni del "Codice" di cui dovesse venire a conoscenza. Tale segnalazione dovrà contenere una descrizione dei fatti che costituiscono una violazione del "Codice", incluse le informazioni relative al tempo ed al luogo di svolgimento dei fatti rappresentati, nonché alle persone coinvolte. Le segnalazioni potranno essere effettuate esclusivamente in forma non anonima, fermo restando che l'Organismo di Vigilanza assicurerà la riservatezza dell'identità dei segnalanti, fatti salvi gli

obblighi di legge. Le segnalazioni potranno essere inviate al seguente indirizzo e-mail: [odv@bresciamercati.com](mailto:odv@bresciamercati.com).

La violazione di quanto sopra indicato, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., darà al Consorzio Brescia Mercati S.p.A. la facoltà di risolvere unilateralmente il rapporto contrattuale, fermo restando la facoltà del Consorzio Brescia Mercati S.p.A. di agire altresì per il risarcimento dei danni subiti.

#### **ART. 10 - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE E GARANZIE**

10.1 L'Appaltatore assume ogni responsabilità per danni causati da fatto proprio o dei propri dipendenti nell'espletamento del presente contratto e arrecati al personale od alle cose del Committente, ovvero a terzi, sollevando anche in sede giudiziale il Committente da qualsiasi pretesa di terzi.

10.2 Prima della stipula del contratto l'Appaltatore dovrà presentare polizza assicurativa stipulata presso primaria compagnia assicuratrice per danni arrecati al Committente e per responsabilità civile verso terzi, con massimale per ciascun evento non inferiore a € 1.000.000 (un milione); la polizza dovrà coprire tutti gli eventi verificatisi o causati nel periodo di prestazione del servizio, anche se denunciati alla Compagnia entro un anno dalla cessazione del servizio stesso.

10.3 Tutte le somme che saranno addebitate dal Committente all'Appaltatore per sanzioni, penalità, danni o ripristini d'ufficio, saranno trattenute dai primi versamenti utili o, occorrendo, dal deposito cauzionale previsto dal bando di gara, che dovrà essere prontamente reintegrato.

10.4 A garanzia dell'adempimento del presente contratto e quindi anche del pagamento delle penalità previste dal precedente articolo 7 e in esecuzione di quanto previsto dall'art. 103 D.lgs. 50/2016 e dall'art. 5 del Disciplinare di Gara, l'appaltatore presta garanzia fideiussoria a favore del Committente secondo le modalità e i termini previsti dal predetto articolo.

#### **ART. 11 – LIMITAZIONI DI RESPONSABILITA' - FORO COMPETENTE - RINVIO.**

11.1 Il Committente non assume alcuna responsabilità per danni che dovessero derivare all'Appaltatore ed ai suoi dipendenti od alle loro cose nell'espletamento del presente contratto.

11.2 Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in ordine alla interpretazione od esecuzione del Contratto, Foro competente in via esclusiva è quello di Brescia.

11.3 Tutte le spese, diritti ed imposte inerenti la stipula del presente contratto, eccetto l'I.V.A., sono a carico della ditta appaltatrice.

11.4 Per tutto quanto non previsto dal presente contratto si applicano le disposizioni del Codice degli Appalti Pubblici (D. lgs. 50/2016) in materia di contratto e, per quanto compatibili, le disposizioni del codice civile in materia di appalto.

Luogo e data

Sottoscrizione delle parti

Ai sensi dell'art. 1341 c.c. si approvano espressamente le seguenti clausole:

4.2 (recesso del committente e clausola risolutiva), 4.4 (opzione di proroga), 5(subappalto e clausola sociale), 6 (compensi), 7(commissione di controllo, inadempimenti e penalità), 8(risoluzione), 9(rispetto regolamenti e codice etico), 10 (responsabilità dell'appaltatore e garanzia) e 11.1(limitazione responsabilità).

Luogo e data